



**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

***N. 42 del 15 Maggio 2020***

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: **Disposizioni relative allo spostamento delle persone fisiche per l'attività di selezione cinghiale.**

Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute,  
Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati,  
attesta la regolarità tecnica del presente atto.

**Dott. Antonio Belcastro**  
(f.to digitalmente)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTI** gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

**VISTI** gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13

**VISTI** i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020 e del 26 Aprile 2020;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n.5 dell’11 marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 29 del 13 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020, n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, n. 37 del 29 aprile 2020, n. 38 del 30 aprile 2020 e n. 40 del 6 maggio 2020;

**VISTA** l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro, l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo - formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

### **PRESO ATTO:**

- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

**DATO ATTO** che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del Soggetto Attuatore;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, recante *“Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”;*

### **CONSIDERATO** che:

- il periodo di lock-down, e le ulteriori limitazioni imposte nel territorio regionale, si sono rivelate efficaci ed appare possibile perseguire la graduale ripresa delle normali attività, ferma restando la necessità di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene e del distanziamento interpersonale, indispensabili ad evitare nuove possibili fonti di contagio;
- è necessario promuovere una ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, in termini di spostamento delle persone fisiche, tenendo conto della necessità di convivenza col virus che, sulla base della letteratura scientifica, proseguirà nei prossimi mesi;

- resta, conseguentemente, indispensabile l'adozione delle misure necessarie per garantire la sicurezza di ogni cittadino nell'ambito delle attività che saranno di volta in volta consentite e nei rapporti sociali;

**CONSIDERATO**, altresì, che:

- in data 7 maggio 2020 il Ministero della Salute ha trasmesso un report regionale contenente le prime valorizzazioni degli indicatori di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e la relativa classificazione del rischio;
- relativamente alla regione Calabria nel citato *Report Sorveglianza Covid-19* viene riportato che “Gli indicatori in tabella 1 mostrano un livello di completezza nei dati di sorveglianza in linea con le soglie previste per la fase di valutazione. Vi è concordanza nell'osservazione di una riduzione nel trend di casi da entrambi i flussi di sorveglianza ed evidenza di un  $R_t < 1$ . Un unico focolaio che sembrerebbe ascrivibile ad una situazione nota in precedenza è stato catturato dal sistema di epidemic intelligence negli ultimi 4 giorni che andrebbe verificato e validato con la Regione. Non sono evidenti segnali di sovraccarico dei servizi sanitari. L'indicatore 2.2 non è al momento pienamente valutabile. La valutazione del rischio realizzata in base ai dati forniti evidenzia una bassa probabilità ed un basso impatto portando ad una classificazione del rischio settimanale bassa di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 sul territorio regionale”. Al livello di rischio basso è previsto il passaggio alla fase 2;
- i report epidemiologici regionali aggiornati, prodotti dal Settore n.9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, registrano un trend in decrescita dei principali indicatori di rischio ed un andamento del rischio epidemiologico sotto controllo, con indicatori ben al di sotto del livello di soglia e di allerta previsto dal Ministero della Salute;

**PRESO ATTO** delle numerose segnalazioni e del pericoloso aumento degli avvistamenti di cinghiali anche in prossimità dei centri abitati, che a causa della temporanea sospensione dell'attività dei selettori, dovuta all'emergenza, ha generato una crescita esponenziale di questi pericolosi mammiferi nei territori calabresi;

**CONSIDERATO** che per effetto della predetta aumentata invasione di cinghiali si registrano ingenti danni all'intero settore agricolo regionale, aumentati rischi per l'incolumità delle persone fisiche, nonché potenziali ripercussioni negative sotto l'aspetto dell'equilibrio ambientale;

**RITENUTO** essenziale favorire, dunque, la ripresa dell'attività di selezione al cinghiale al fine di consentire il necessario controllo della specie;

**PRESO ATTO** del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari n. 5335 del 13/05/2020, recante “Approvazione proroga del piano di selezione cinghiale l 157-92 e L.R. n. 9-96”;

**RITENUTO**, altresì, che l'attività di selezione del cinghiale operata dai selettori attivati e autorizzati, sia connotata dai requisiti di non determinare conseguenze negative per la salvaguardia della salute, se eseguita nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID 19;

**CONSIDERATO** che, pertanto, nell'ambito degli spostamenti delle persone fisiche possa essere consentito, ai selettori attivati e autorizzati, lo spostamento nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per l'attività di selezione al cinghiale, a condizione che la medesima attività si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per l'attività in parola;

**RITENUTO** necessario ribadire, come obbligatorio, l'uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino per svolgere le attività consentite, nonché oggetto degli spostamenti riconosciuti essenziali e comunque in ogni situazione in cui la distanza interpersonale non sia garantita;

**VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

**VISTO** l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**RITENUTO**, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

### **ORDINA**

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sono adottate le seguenti misure:

- è consentito, ai selettori attivati e autorizzati, lo spostamento nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per l'attività di selezione del cinghiale, a condizione che la medesima attività si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale e, comunque, di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per l'attività de quo.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere del SSR, all'ANCI per la trasmissione ai Sindaci.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

**On. Avv. Jole Santelli**  
(F.to digitalmente)